

Presidente Anna Mastromarino  
Componenti Marco Bellion  
Antonio Caputo  
Laura Caramello  
Riccardo de Caria  
Monica Odello  
Deodato Scanderebech

### PARERE n. 5/2025

La Commissione di garanzia, nella seduta del 19 maggio 2025, presenti i componenti Anna Mastromarino (Presidente), Marco Bellion, Antonio Caputo, Laura Caramello, Riccardo de Caria, Monica Odello e Deodato Scanderebech, ha espresso il seguente parere.

1. Con lettera prot. n. 9438 del 22 aprile 2025, il Presidente del Consiglio regionale ha informato la Commissione di garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 *bis*, comma 6, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 che in data 28 marzo 2025 (prot. C.R. 7642/2025) è stata depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale, un'istanza per la promozione di un referendum abrogativo di cui all'art. 78 dello Statuto regionale, il cui quesito è il seguente: *“Volete che sia abrogata la Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2012. “Sostituzione dell’art. 23 della L.R. del 23/5/2008, n.12 (Legge finanziaria per l’anno 2008)” (B.U.R. 02 febbraio 2012 n.5)?”*.

2. Spetta alla Commissione di garanzia esprimere un parere entro 30 giorni, eventualmente prorogabili, a supporto della decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che, ai sensi dell'articolo 12 bis della l.r. 4/1973, *“accerta la ricevibilità della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché se il quesito referendario è formulato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge. Accerta, altresì, l'inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum”*.

3. L'istanza, costituita dal quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, deve essere sottoscritta da almeno 600 cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 1, della suddetta legge.

Con riferimento alla ricevibilità dell'istanza di referendum, non spetta alla Commissione la verifica formale sulla regolarità delle firme raccolte (*cf.* parere n. 2/2009), ma unicamente il parere su eventuali questioni giuridiche prospettate dall'ufficio responsabile del procedimento amministrativo, la Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, alla luce dell'istruttoria e dei controlli svolti in ordine al numero delle firme correttamente autenticate e all'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali di comuni della Regione.

4. La dirigente del Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, con nota del 9 maggio 2025 (prot. CR n. 10509/2025), ha comunicato alla Commissione di aver verificato l'istanza dal punto di vista formale, per accertare la presenza o meno dei requisiti di ricevibilità

di cui all'articolo 12 *bis*, comma 5, della citata l.r. 4/1973. In esito all'istruttoria, l'ufficio ha informato la Commissione di avere verificato il numero delle firme, superiore a 600, accertando, altresì, la regolarità dell'autenticazione, nonché l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di comuni della Regione, requisiti prescritti dal comma 2, dell'articolo 12 *bis* della l.r. 4/1973. Non sono state, invece, segnalate alla Commissione criticità o questioni giuridiche da valutare o approfondire.

5. In data 8 maggio 2025 (prot. n. 10436/2025) è pervenuta alla Commissione di garanzia, da parte del primo firmatario dell'istanza referendaria, una memoria, a firma dei professori Enrico Grosso e Francesco Pallante, in merito all'ammissibilità della richiesta del referendum abrogativo in esame.

6. Verificato che il quesito referendario oggetto dell'istanza risulta formulato come prescritto dal combinato disposto degli articoli 12 *bis*, comma 3, e 12, secondo comma, della l.r. 4/1973 e che, alla luce dell'istruttoria e dei controlli svolti, l'istanza è stata presentata in osservanza dei requisiti di ricevibilità previsti dalla citata legge regionale, la Commissione, all'unanimità, ritiene ricevibile la proposta.

7. Passando ora a quel che concerne l'ammissibilità della proposta, si tratta di verificare se il quesito risulta conforme ai requisiti statutariamente definiti e coerente con i presupposti strutturali in assenza dei quali, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non è possibile procedere al voto referendario.

8. Con riferimento alla prescrizione contenuta all'articolo 11 della l.r. 4/1973 che prevede la non proponibilità del referendum per le leggi tributarie e di bilancio, dunque, la Commissione esclude che la proposta possa incidere sulla materia finanziaria, tanto sotto il profilo tributario, quanto in termini di rendicontazione pubblica.

Sotto tale profilo, pertanto, la proposta è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 4/1973.

9. La Commissione constata, altresì, che il quesito referendario non ha per oggetto né la legge elettorale regionale, né leggi di ratifica o esecuzione di accordi internazionali o interregionali, né incide sugli obblighi di adempimento comunitari.

In forza dell'art. 117, primo comma della Costituzione, in effetti, questa Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, non può esimersi dal valutare l'ammissibilità dell'istanza di referendum abrogativo anche dal punto di vista dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

10. Per quanto riguarda quei limiti di ammissibilità che hanno trovato terreno fertile nella giurisprudenza costituzionale sino a essere divenuti parametro ineludibile del giudizio, la Commissione ritiene omogeneo il quesito; ritiene, altresì, che esso non riguardi alcuna disposizione statutariamente vincolante o necessaria.

11. Pur constatando l'inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all'eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, questa Commissione ritiene utile ricordare che, nell'eventualità di esito positivo, il voto referendario, in forza del principio generale *tempus regit actum*, non comporta di per sé il venir meno della validità delle

sperimentazioni eventualmente ancora in corso. In tal caso, infatti, spetta al legislatore regionale intervenire per armonizzare, anche alla luce delle previsioni costituzionali, la legislazione che risulta all'indomani dell'eventuale abrogazione.

12. Per quanto premesso e considerato la Commissione di garanzia, all'unanimità ritiene ammissibile l'istanza di referendum abrogativo.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 19 maggio 2025.

Anna Mastromarino  
(Presidente ed estensore)  
*(Firmato in originale)*